

Consultazione fatture elettroniche: non è più necessaria l'adesione al servizio

L'art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 , c.d. decreto Anticipi, intervenendo sul comma 3, quarto periodo, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha eliminato la previsione di un'**espressa adesione al servizio di consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, anche per i **consumatori finali** non è più necessaria un'espressa adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate.

A livello operativo, al di là di quanto prevedeva la norma che faceva riferimento ai consumatori finali, anche i soggetti passivi IVA per sfruttare appieno il servizio avrebbero dovuto esprimere espressa adesione, salvo quanto previsto per il c.d. **"periodo transitorio"**.

Per effetto della modifica normativa in parola, tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, possono avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, come detto, non sarà più necessaria un'espressa adesione al servizio.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 105669/2024, ha recepito le novità a livello operativo, con effetti **a partire dallo scorso 20 marzo**.

Come riportato nel provvedimento, stante comunque la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di memorizzare i

file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5-bis, del menzionato D.Lgs. n. 127 del 2015 (introdotto dall'art. 14 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il nuovo provvedimento si dispone:

- la possibilità per **tutti i contribuenti**, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente,
- senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Inoltre, anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in **consultazione i "dati fattura"** (ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui al comma 2, lettera g), dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al **31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento**.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura" non è delegabile, da parte del **consumatore finale**, ad un intermediario.

Periodo temporale memorizzazione dati	
Dati fattura	31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
File fattura completo	Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio
Fatture disponibili	Anche se antecedenti all'adesione (per chi l'aveva espressa in precedenza)

(MF/ms)